



3342

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e in particolare l’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter disciplinanti l’efficacia degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, riguardanti il finanziamento pubblico nonché l’esecuzione di progetti di investimento pubblico e l’essenzialità del Codice unico di progetto (CUP) ad essi associato;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” con particolare riferimento alla Parte seconda in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA);

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 18, e commi da 20 a 23;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

VISTO, in particolare, l’articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 16 del 2020, laddove prevede, tra l’altro, che lo scopo statutario della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente, sulla base di un Piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo competente in materia di sport;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, il comma 2 del succitato articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, che prevede che: *“la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria”*.

VISTO, inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove prevede che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere previste all'organo di amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO, anche, il comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove richiama, in relazione alla realizzazione degli interventi ricompresi nei Piani degli interventi che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove assegna alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. il compito di curare il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo, informandone periodicamente il Comitato organizzatore;

VISTO il comma 11 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove vengono attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., per lo svolgimento delle sue funzioni, le somme previste alla voce *“oneri di investimento”*, compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo, sino al limite massimo del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, come desunto dal Quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio;

VISTO il comma 11-bis del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove prevede che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 773, laddove prevede che *“al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 774, della suddetta legge n. 178 del 2020, che prevede che *“con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773”*;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e, in particolare, l'articolo 1-bis, che stabilisce specifiche indicazioni ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 44, concernente le semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, espressamente richiamato dal succitato comma 11-bis, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2020;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in particolare, l'articolo 16, comma 3-bis, laddove prevede che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”*,

VISTO, inoltre, l'articolo 16, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, laddove è disposto che, per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo è concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui 500.000,00 euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della n. 178 del 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che prevede uno stanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, come stabilito dal suddetto articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'articolo 10, comma 3-septiesdecies, concernente l'autorizzazione al trasferimento della metà delle risorse di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2021 alla Società Infrastrutture Milano



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Cortina 2020-2026 S.p.A. da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, al fine di consentire alla società stessa l'espletamento delle proprie funzioni, fino al limite di euro 14 milioni;
VISTO il dossier di candidatura presentato al Comitato olimpico internazionale in data 11 gennaio 2019 e, in particolare, il primo capitolo "*Visione e concezione dei giochi*", laddove, tra l'altro, sono individuati i luoghi olimpici, le sedi di apertura e di chiusura dei Giochi, i villaggi olimpici, e le località che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche, suddivise per *cluster* territoriali ed è riportata una tabella di riepilogo, "*tab. 13*", concernente il finanziamento e la realizzazione delle sedi;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge n. 160 del 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020 nonché è stato nominato l'Amministratore delegato della Società stessa ed è stato adottato lo Statuto societario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario per le opere individuate nel medesimo decreto;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, dal Sottosegretario di Stato con delega allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO che il Ministero del turismo ha assegnato alla Regione Veneto il contributo della quota di spettanza dell'Area dolomitica, nella misura corrispondente al 50% del totale (35 milioni), pari a 17,5 milioni di euro, destinati al finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo;

VISTO il Piano degli interventi, articolato negli allegati tecnici A, B, C e D, predisposto a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché sottoposto, per il conseguimento della prescritta intesa, alle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato del citato decreto-legge n. 16 del 2020, con nota prot. n. 188 del 20 maggio 2022, nonché aggiornato con il recepimento delle osservazioni comunicate con nota del 31 maggio 2022 dalla Regione Lombardia e, conseguentemente, nuovamente sottoposto a intesa, con nota del 5 luglio 2022, prot. n. 374, al fine



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di assicurare il prosieguo dell'iter di approvazione ai sensi del combinato disposto di cui ai sopra richiamati commi 2 e 11-bis del più volte citato articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. A12022.0555753 dell'11 luglio 2022, con la quale è stata espressa favorevole volontà di intesa sul predetto Piano degli interventi;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. 330993 del 27 luglio 2022, con la quale è stato comunicato che con delibera n. 934 del 26 luglio 2022, la Giunta regionale ha deliberato la prescritta intesa sul predetto Piano degli interventi, al contempo rappresentando l'esigenza di modificare la fonte di finanziamento dell'intervento relativo alla pista da bob "Eugenio Monti", sita nel Comune di Cortina d'Ampezzo, laddove è previsto il finanziamento pari 22 milioni a valere sulle risorse di cui alla legge della Regione Veneto n. 44/2019;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. 27596 del 5 agosto 2022, con la quale è stato espresso favorevole avviso in ordine al predetto Piano degli interventi, in relazione all'intesa di cui al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2020, nonché al concerto di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 3, con specifico riferimento alle opere di cui all'allegato D del Piano stesso;

VISTA la nota della Sottosegretaria di Stato con delega allo sport prot. 306 del 17 agosto 2022, con la quale è stato espresso il concerto previsto dall'articolo 11-bis, del decreto-legge n. 16 del 2020, in relazione alle opere di cui al sopra menzionato allegato D del Piano degli interventi;

VISTA la nota della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. prot. 552 del 23 agosto 2022, con la quale è stato inoltrato il citato Piano degli interventi articolato in quattro allegati tecnici A, B, C e D, corredato degli atti presupposti, nonché della menzionata documentazione a corredo, attestante l'avvenuto espletamento, con esito favorevole della procedura prescritta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

CONSIDERATO che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ha rappresentato, nella suindicata nota prot. 552 del 23 agosto 2022, che, ai sensi delle menzionate disposizioni del decreto-legge n. 16 del 2020, il Piano degli interventi è stato predisposto in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, nonché d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, Lombardia e Veneto, come emerge dalle sopra citate note formali trasmesse a corredo del Piano stesso e delle quali è altresì dato atto nel medesimo Piano;

TENUTO CONTO che il suddetto Piano degli interventi è stato predisposto effettuando la ricognizione degli interventi già ricompresi in piani e programmi di livello territoriale, per i quali sono state già effettuate specifiche procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), laddove previste dalla normativa;

TENUTO CONTO, inoltre, che alcuni interventi ricompresi nel Piano sono già stati assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e che altri sono assoggettati alle medesime procedure in fase di progettazione successiva, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale;

TENUTO CONTO, altresì, che ai fini della predisposizione del Piano degli interventi, a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, è stata effettuata una ricognizione di tutti i provvedimenti con i quali è stata prevista la copertura finanziaria e che, pertanto, nel suddetto Piano



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

sono state riportate le fonti di copertura finanziaria di livello statale e regionale relative ad ogni singolo intervento;

CONSIDERATO, pertanto, che il Piano degli interventi rileva quale programma finanziario e che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 lo stesso non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica;

TENUTO CONTO che il Piano degli interventi, articolato negli allegati A, B, C e D, si coniuga con il predetto decreto del 21 gennaio 2022, in quanto, come stabilito dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, opera una ricognizione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici, da progettare e realizzare a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., secondo la localizzazione, le caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere stesse, l'ordine di priorità e i tempi di ultimazione definiti dal cronoprogramma, nonché la quantificazione finanziaria e le relative coperture cui il Piano stesso fa riferimento;

TENUTO CONTO, altresì, che il Piano degli interventi reca nell'allegato D l'individuazione delle opere riconosciute di elevata complessità progettuale o procedurale con conseguente applicabilità alle stesse della semplificazione delle procedure stabilita dell'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, espressamente richiamato dal comma 11-bis, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2020, che prevede a riguardo l'adozione di "uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione alle citate disposizioni del decreto-legge n. 16 del 2020, con particolare riferimento all'articolo 3, commi 2 e 11-bis, in merito all'approvazione del Piano degli interventi,

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, il Piano degli interventi predisposto dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore.

2. Il suddetto Piano degli interventi effettua una ricognizione delle opere con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP), del costo dell'intervento, del soggetto attuatore, delle priorità di realizzazione degli interventi, delle relative fonti e coperture finanziarie, suddividendole in essenziali ed essenziali-indifferibili, secondo quanto specificato nell'articolo 2 del presente decreto. Il Piano degli interventi è suddiviso in allegato A, che individua le opere di cui al decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 21 gennaio 2022, allegato B, che individua altri interventi con diversa copertura finanziaria, allegato C, che individua gli interventi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2020, recante "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026" e allegato D, che individua le opere caratterizzate da



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

elevata complessità progettuale o procedurale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2020. I predetti allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Opere essenziali-indifferibili e opere essenziali)

1. Nell'ambito del Piano degli interventi approvato con il presente decreto, sono considerate essenziali-indifferibili le opere da consegnare, ai sensi dell'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 entro dicembre 2025, ai fini del puntuale e corretto svolgimento dell'evento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 nei modi e nei tempi predefiniti.
2. Nell'ambito del Piano approvato con il presente decreto, sono considerate essenziali le opere che hanno effetti durevoli per l'economia, in un'ottica di sviluppo e rilancio dei territori interessati e che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici, per le quali è adottato un approccio gestionale inteso a completare i suddetti interventi per l'organizzazione dei Giochi o, in subordine, tenuto conto dello stato di consistenza dei procedimenti e delle relative coperture finanziarie, ad assicurare la fruizione degli stessi anche per stralci funzionali.

Art. 3

(Opere di elevata complessità progettuale o procedurale)

1. Il Piano degli interventi individua, all'allegato D, le opere sottoposte alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2020.

Art. 4

(Attuazione del Piano degli interventi)

1. Per l'attuazione del Piano degli interventi, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede all'avvio e all'espletamento delle funzioni e delle attività cui è preposta, quale centrale di committenza e stazione appaltante, sulla base delle disposizioni richiamate nelle premesse, perseguendo gli obiettivi prefissati secondo la localizzazione, l'ordine di priorità e i tempi di ultimazione, nonché la quantificazione finanziaria e le relative coperture di cui al Piano stesso.
2. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento di tutte le opere ricomprese nel Piano degli interventi, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nel perseguimento di quanto indicato ai commi 1 e 2, agisce secondo i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione a finalità



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

pubblica per la quale è stata costituita, nonché sulla base dei criteri di essenzialità e di indifferibilità delle opere indicate nel Piano degli interventi e delle tempistiche determinate dalla programmazione.

4. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è autorizzata a progettare integralmente anche le opere per le quali non risultano immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione; inoltre, è autorizzata ad avviare le medesime opere per stralci funzionali fino al loro completamento in funzione e subordinatamente al progressivo reperimento dell'integrale copertura finanziaria.

5. Per l'espletamento delle funzioni, in relazione agli interventi ricompresi negli allegati B e C del Piano degli interventi, alla Società è attribuito, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020, l'ammontare pari al tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, desunto dal Quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per gli interventi ricompresi nel Piano stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, secondo capoverso del medesimo decreto-legge, in relazione alla somme destinate ai servizi di ingegneria e architettura.

6. Per gli interventi ricompresi nell'allegato C, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 6792 del 5 novembre 2001, il parere previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale è sempre rilasciato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche laddove si tratti di strade extraurbane secondarie.

7. Con successivi provvedimenti, i soggetti attuatori, diversi dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., possono comunque richiedere di avvalersi di quest'ultima per la progettazione e realizzazione degli interventi, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

Art. 5

(Convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici)

1. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. può procedere all'attuazione del Piano anche mediante convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante, volte a delineare gli obiettivi specifici, gli impegni reciproci, la ripartizione delle attività, le tempistiche, le risorse umane e finanziarie dedicate, nonché le relative responsabilità anche in ordine alle attività di monitoraggio, controllo e collaudo, nel rispetto dei cronoprogrammi individuati per la realizzazione delle opere stesse, secondo quanto previsto nel medesimo Piano degli interventi.

Art. 6

(Utilizzo delle economie e rimodulazione interventi)

1. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e nel rispetto delle diverse fonti di finanziamento, previa comunicazione al Ministero



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, laddove si tratti di interventi su impianti sportivi, anche al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, laddove si tratti di interventi finanziati con risorse regionali, anche alle Regioni interessate, è autorizzata a modificare il Piano degli interventi attraverso:

- a) rimodulazione delle risorse disponibili nell'ambito del Piano, destinandole agli interventi ricompresi nel Piano stesso;
 - b) rimodulazione degli interventi già ricompresi nel Piano, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi quelli esistenti nel Piano stesso, in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali.
2. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione agli interventi di cui al Piano degli interventi approvato con il presente decreto possono essere destinate alle medesime finalità e con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 7

(Ulteriori disposizioni)

1. Il Piano degli interventi approvato con il presente decreto potrà essere integrato da successivi piani e/o modificato, nel rispetto delle previste modalità di predisposizione ed approvazione, sulla base di motivazioni e valutazioni funzionali agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di legge in premessa richiamate e dalle eventuali ulteriori disposizioni che interverranno a riguardo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato sul sito internet www.governo.it.

Roma, **26 SET. 2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

M. G. M.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCANTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO AL N. 3455/2022

Roma, 3/10/22

IL REVISORE

Micolis

IL DIRIGENTE

[Signature]

| | |
|--|---------------|
| CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| - 2 NOV. 2022 | |
| Reg. n. - Succ. n. | 2748 |
| | IL MAGISTRATO |



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Si attesta che il provvedimento numero SN-- del 26/09/2022, con oggetto PRESIDENZA - DPCM Approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046555 - Ingresso - 04/10/2022 - 12:56 ed è stato ammesso alla registrazione il 02/11/2022 n. 2748

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)

